


**REGIONE  
PUGLIA**



**AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE  
DELLA SALUTE DELLE PERSONE  
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ**

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile della A.P. "Riabilitazione - Strutture residenziali e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali - Strutture sociosanitarie", dal Dirigente dell'Ufficio 3-PAOS e confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

L'art. 8 bis, comma 1, del D.Lgs. 502/1992, e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce che le Regioni assicurino i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché di soggetti accreditati ai sensi dell'art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinquies.

L'art. 10 della legge regionale n. 4 del 25 febbraio 2010 " Norme in materia di residenze socio-sanitarie assistenziali - Modifiche all'articolo 8 della L.R. n. 26/2006 ", ha disciplinato i rapporti tra le Aziende sanitarie locali e le RSSA per anziani introducendo gli accordi contrattuali;

Il comma 3 bis del novellato art. 8 della l.r. n. 26/2006 ha stabilito che, nel limite dei posti letto stabiliti in base al fabbisogno per le Residenze Socio-Sanitarie Assistenziali ( RSSA ), gli accordi contrattuali con le RSSA per le attività di carattere sanitario siano stipulati dal Direttore generale dell'ASL di competenza territoriale, che ne dà informazione alla conferenza dei sindaci competente per territorio;

Il comma 3 ter dello stesso art. 8 ha disposto che i Direttori generali delle AA.SS.LL pervengano alla stipula degli accordi contrattuali con le strutture aventi i requisiti previsti dalla Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) e dal relativo Regolamento regionale di attuazione 18 gennaio 2007, n. 4, e successive modificazioni, a seguito di valutazione delle esigenze territoriali e tenuto conto della localizzazione delle strutture nonché della pubblicizzazione aggiornata semestralmente della invalicabile disponibilità dei posti letto;

Il comma 1 dell'art. 17 della L.R. n. 14/2004 prevede che a norma dell'articolo 8-quinquies del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m. la Giunta regionale  
procede a:  
definire accordi con gli erogatori di prestazioni sanitarie pubblici ed equiparati,  
fissare le risorse finanziarie destinate annualmente ad assicurare i Livelli essenziali di assistenza (LEA), emanare indirizzi per la definizione degli accordi contrattuali con i soggetti privati accreditati da parte delle AUSL, indicare le funzioni e le attività da potenziare e depotenziare secondo le linee della programmazione regionale nel rispetto delle priorità indicate dalla programmazione sanitaria.

La Direttiva 2011/7/UE ed il relativo D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10,

comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180", hanno introdotto modifiche alle disposizioni vigenti in materia di lotta contro i ritardi di pagamento.

L'art. 20 della L.R. n. 1/2005 prevede che "i contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni, devono tenere conto, oltre a quelli già previsti, dei seguenti ulteriori elementi:

b) a norma dell'articolo 8-quater, comma 2, del D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali.

Inoltre, il citato articolo al comma 3 prevede che ai fini della stipula dei contratti e della garanzia della libera scelta fra strutture pubbliche e private, anche ai fini della determinazione delle tariffe, dei tetti di spesa e delle regressioni tariffarie, si tenga conto della tipologia e complessità delle strutture nonché dell'andamento storico complessivo della domanda con la relativa ripartizione fra settore pubblico e privato.

Il Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n.4 e s.m.i.; all'art.66 ha disciplinato l'organizzazione e il funzionamento delle Residenze socio sanitarie Assistenziali (RSSA).

L'art.8 della Legge regionale n. 26/2006 e s.m.i. "Disposizioni in materia di attività residenziali extra-ospedaliere" ha stabilito il fabbisogno per le Residenze Socio Sanitarie Assistenziali per anziani.

La Legge regionale 24 settembre 2010, n. 12, all'art. 3 "Tetti di spesa", abrogando l'articolo 17, commi 2 e 3, della legge regionale n. 14/2004 e l'art.18, comma 2, della legge regionale n. 26/2006, ha previsto che in attuazione dell'articolo 8 quinquies, comma 2, lettera e-bis), e del comma 2-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., negli accordi contrattuali stipulati con gli erogatori privati, provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati, deve essere garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture in base al tetto di spesa e ai volumi di attività predeterminati annualmente. Pertanto, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa legge, è vietata l'erogazione e la relativa remunerazione con oneri a carico del Servizio sanitario regionale di prestazioni sanitarie effettuate al di fuori dei tetti di spesa massimi.

Con Deliberazione 8 marzo 2011, n. 359 ad oggetto: "Legge regionale n. 4/2010, art.10 " Norme in materia di residenze socio sanitarie assistenziali- Modifiche all'articolo 8 della l.r. 26/2006-Schema di accordo contrattuale" la Giunta regionale ha approvato lo schema tipo di contratto per l'acquisto da parte della ASL delle medesime prestazioni sanitarie.

La normativa generale legislativa e regolamentare sopravvenuta ha imposto l'opportunità e la necessità di apportare alcune modifiche allo "schema contrattuale tipo" approvato con la D.G.R. n. 359/2011, tra le quali

prevedere l'obbligo al rispetto della normativa a carattere nazionale e regionale in materia di flussi informativi e di sanità elettronica e l'obbligo ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento tra il proprio sistema informativo ed il sistema informativo regionale e quello aziendale nonché ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento con il CUP Aziendale e/o con il sistema CUP regionale ai fini della riduzione delle liste e dei tempi di attesa e loro monitoraggio.

Il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), nel corso della riunione congiunta del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, con verbale del 4 aprile 2014 hanno evidenziato che gli schemi di contratto tipo predisposti dalla Regione, e nello specifico lo schema di contratto tipo di cui alla D.G.R. n. 1669/2012 devono prevedere:

1. una specificazione dei volumi di prestazioni contrattati e non solo del volume finanziario delle varie tipologie di prestazioni così come previsto dall'art. 8-quinquies del D. Lgs. 502/92;
2. una clausola di salvaguardia che ponga la Regione e la ASL al riparo dai possibili contenziosi successivi alla sottoscrizione dello stesso. In merito all'inserimento di una clausola di salvaguardia nei contratti da sottoscrivere con gli erogatori privati accreditati, Tavolo e Comitato segnalano "che è pervenuto un parere dell'Avvocatura generale dello Stato che, su richiesta dell'Ufficio legislativo del Ministero della salute, si è espressa in merito alla previsione di una clausola di salvaguardia nei contratti, affermando la validità della predetta clausola. Tavolo e Comitato, visto il parere dell'Avvocatura, chiedono alla Regione di inserire nei contratti 2014 e successivi la seguente formulazione: *"Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto. In considerazione dell'accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili"*.

Per quanto innanzi riportato e viste le osservazioni proposte dal Tavolo Tecnico e dal Comitato Permanente, come sopra riportate, si propone di approvare le modifiche allo schema di contratto tipo di cui alla precedente DGR n. 359/2011 e, quindi, di approvare il nuovo testo di schema tipo di accordo contrattuale per l'erogazione e l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte di RSSA per anziani di cui all'allegato A), composto da n. 16 pagine, a farne parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONI**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento rientra nelle competenze della Giunta Regionale a norma dell'art. 4, comma 4 lettera k) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

**LA GIUNTA**

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile della A.P., dal Dirigente dell'Ufficio n. 3-PAOS e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa che quivi si intendono integralmente riportate

- di approvare lo schema tipo di accordo contrattuale per l'erogazione e l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte di RSSA per anziani di cui all'allegato A), composto da n. 16 pagine, a farne parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- di stabilire che i Direttori Generali, avendo già concluso la contrattazione triennale, provvedano a predisporre gli addendum integrativi ai contratti già sottoscritti da sottoporre alle strutture erogatrici, comunicando formalmente al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica l'avvenuta sottoscrizione. Limitatamente all'anno 2014, la determinazione delle tipologie di prestazioni erogate, così come riportata nella tabella di cui all'art. 1 dello schema di contratto tipo di cui all'allegato A al presente provvedimento, dovrà riguardare solo il trimestre ottobre - dicembre;
- di disporre che i Direttori generali, a conclusione della contrattazione triennale, provvedano ad inviare, al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, dettagliata relazione in ordine all'andamento della spesa, nonché copia della deliberazione con la quale sono stati definiti i limiti invalicabili di remunerazione oltre al contratto tipo, già sottoscritto, per prestazioni sanitarie di RSSA;
- di notificare il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Locali della Regione a cura del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/94.

**Il Segretario della Giunta**

**Il Presidente della Giunta**

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto dall'Ufficio N.3 ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

La Responsabile della A.P. (Elena MEMEO)

---

Il Dirigente dell' Ufficio 3-PAOS (Vito PARISI)

---

Il Dirigente del Servizio Programmazione  
Assistenza Ospedaliera e Specialistica  
(Silvia PAPINI)

---

Il sottoscritto Direttore di Area non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera, osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15 e 16 del DPGR n.161/2008

Il Direttore dell'Area Politiche per la Promozione  
della Salute delle persone e delle pari opportunità  
(Vincenzo POMO)

---

L'ASSESSORE PROPONENTE ( Donato Pentassuglia )

---

**REGIONE PUGLIA**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE**  
**DELLA PROVINCIA DI \_\_\_\_\_**

**Contratto per la erogazione ed acquisto di prestazioni sanitarie  
da parte di Residenze Socio Sanitarie Assistenziali per anziani  
per il triennio 20\_\_ - 20\_\_.**

**TRA**

L'Azienda Unità Sanitaria Locale \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_, rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore - Dott. \_\_\_\_\_, di seguito indicata come "Azienda Sanitaria Locale della Provincia di \_\_\_\_\_", che opera per sè ed in nome e per conto delle altre Aziende Sanitarie della Regione Puglia, di seguito indicata come Committente

**E**

La Struttura \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_, con sede legale della Società in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_, iscritta al Registro regionale di cui all'art. 53, comma 1, lett. c) della L.R. n. 19/2006 con n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come RSSA art.66 R.R. n.4/2007 di fascia alta / media, con una ricettività di n. \_\_\_\_\_ posti letto, di seguito indicata come "Erogatore", rappresentata legalmente da \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ il quale - consapevole delle responsabilità penali previste dall'art.76 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., - dichiara di non essere stato condannato con provvedimento definitivo per reati che comportino l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non sussistono altre cause di incompatibilità previste della normativa vigente

**PREMESSO CHE**

- a) La Legge regionale 25 febbraio 2010, n.4, "Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali" ha integrato le norme in materia di residenze sociosanitarie assistenziali con gli articoli 10 - 11 - 41- 48 - 50, fermo restando quanto specificato nello stesso art. 41, co. 2 in merito ai nuovi parametri per il fabbisogno dei posti letto in riferimento alle RSSA;
- b) La stessa L.R. n.4/2010, all'art.10 " Norme in materia di residenze socio-sanitarie assistenziali- Modifiche all'art. 8 della L.R. 26/2006", dispone che:
- comma 3 bis " Nel limite dei posti letto stabiliti dal comma 2, gli accordi contrattuali con le residenze socio-sanitarie assistenziali ( RSSA ) per le attività di carattere sanitario sono stipulati dal direttore generale dell'ASL di competenza territoriale, che ne dà informazione alla conferenza dei sindaci competente per territorio.";
  - comma 3 ter " I direttori generali delle ASL pervengono alla stipula degli accordi contrattuali con le strutture aventi i requisiti previsti dalla

legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) e dal relativo regolamento regionale di attuazione 18 gennaio 2007, n. 4, e successive modificazioni, a seguito di valutazione delle esigenze territoriali e tenuto conto della localizzazione delle strutture nonché della pubblicizzazione aggiornata semestralmente della invalicabile disponibilità dei posti letto”;

- c) Con la Deliberazione di Giunta regionale n.1746/2009 è stato approvato lo studio di fattibilità funzionale alla determinazione delle tariffe, unitamente ai criteri per la determinazione delle stesse e relativi importi tariffari;
- d) Con le Deliberazioni di Giunta regionale n.1037 del 25 maggio 2012, a seguito dello studio di fattibilità di cui alla DGR n.1746/2009, e n. 736 del 15 marzo 2010 sono state approvate le tariffe di riferimento regionale per i servizi residenziali per anziani;
- e) La struttura è iscritta nel Registro regionale di cui all'art. 53, comma 1, lett. c) della L.R. n. 19/2006 con n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come RSSA di fascia alta / media, con una ricettività di n. \_\_\_\_\_ posti letto, avendo ottenuto autorizzazione definitiva all'esercizio di tale attività, giusta determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ del Comune di \_\_\_\_\_;
- f) Con Deliberazione di Giunta regionale n.484 del 13 marzo 2012, ai sensi dell'art.10 L.R. n.4/2010, sono state approvate le Linee guida sugli Accordi contrattuali con le Residenze Socio Sanitarie Assistenziali di cui all'art. 66 del R.R. n. 4/2007;
- g) Ai sensi della DGR n.484/2012, con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ il Direttore generale ha pubblicizzato la disponibilità di posti letto da attivare sul territorio della ASL, che risulta essere pari a n. \_\_\_\_\_ posti letto, così suddivisi per Distretti: \_\_\_\_\_;
- h) Il legale rappresentante della RSSA \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_ ha presentato istanza ai sensi dell' art. 8, comma 3 quater, così come modificato dall'art. 10 della L.R. n. 4/2010, per la sottoscrizione del presente accordo contrattuale;
- i) L'erogatore ha trasmesso alla ASL la documentazione che attesta il possesso dei requisiti previsti dagli art. 36 e 66 del R.R. n4/0007 e s.m.i., agli atti dell'Area Servizio Sociosanitario relativi a :

- autorizzazione al funzionamento corredata della documentazione di cui all'art. 39  
( lettere da a ad n ) del R.R. n. 4/2007 e s.m.i.;
- planimetria dell'immobile;
- attrezzature tecniche;
- elenco nominativo del personale addetto distinto per qualifica professionale, ai sensi dell'art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., compresi i contratti stipulati secondo l'art. 109 del R.R. n. 4/2007 e s.m.i.;
- Carta dei Servizi;
- Documento unico di regolarità contributiva ( DURC ) in corso di validità
- Regolamento interno aziendale;

l) L'erogatore ha presentato dichiarazione, resa ai sensi dell'art.38 e dell'art.76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445, con la quale si attesta:

- di non essere pendenti, nei confronti di coloro che hanno il potere di rappresentarla e/o gestirla, procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione ex art.3 ex L. 1423/56;
- di non aver versato essa struttura, né i soggetti che hanno il potere di rappresentarla, in situazione di colpa grave o malafede nell'esecuzione di altri accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'art.8 quinquies del D.Lgs. n. 502/92;
- di non aver subito, i soggetti che hanno il potere di rappresentarla, una condanna definitiva ancorchè applicata, su richiesta delle parti, per reati che incidono sulla moralità professionale, ovvero sia integrati mediante condotte relative alle attività di cui al presente contratto;
- di essere in regola con la normativa in materia antinfortunistica e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro e con il possesso dei requisiti minimali previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 suscettibili di certificazione;

m) L'ASL \_\_\_\_\_ intende avvalersi della suddetta RSSA nell'attuazione delle attività

socio- sanitarie integrate a favore di anziani realizzate nel proprio territorio di competenza, ai sensi dell'art.10, comma 2 della L.R. n.4/2010, e, pertanto, il presente Accordo contrattuale ha la durata di tre anni, a far data dalla sottoscrizione;

n) L'ASL \_\_\_\_\_ affida all'erogatore con il presente Accordo, sottoscritto dai contraenti e allegato alla Deliberazione del direttore generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, i cui contenuti sono a conoscenza dei contraenti, la gestione dei seguenti volumi di attività:

RSSA " _____ "		VOLUMI DI ATTIVITA' CONTRATTUALI	
		POSTI LETTO	GIORNATE ANNUE
Moduli organizzativi:	Capacità ricettiva come RSSA:	.....	.....
.....	N° __ POSTI LETTO		

o) Ai sensi dell' art. 11 della L.R. n.4/2010, la quota di spesa sanitaria per l'assistenza fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali protette è pari al 50 per cento delle tariffe stabilite dall'art. 32 del R.R. n.4/2007, dalle Deliberazioni di Giunta regionale n.1037/2012 e n. 736/2010;

p) La ASL \_\_\_\_\_ provvede alla liquidazione di dette quote dopo i controlli delle rendicontazioni mensili ricevute dalla stessa Residenza;

**RICHIAMATI**

nella continuità della azione di programmazione e controllo della Regione Puglia in materia sanitaria:

- La legge regionale 10 luglio 2006, n.19 e s.m.i.;
- il Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n.4 e s.m.i.;
- la Legge regionale n.25 del 3 agosto 2006;
- la Legge regionale n.26 del 9 agosto 2006;
- la Legge regionale n.23 del 19 settembre 2008 "Piano regionale di salute 2008-2010";
- la Legge regionale n.4 del 25 febbraio 2010 "Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali";
- la Legge regionale n.12 del 24 settembre 2010 "Piano di rientro 2010-2012. Adempimenti"
- il Regolamento Regionale 18 aprile 2011 n.6 (BURP n.62/2011) "Regolamento di organizzazione del Distretto Socio Sanitario";
- Deliberazione di Giunta regionale n.1746/2009;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 736 del 15 marzo 2010;
- Deliberazione di Giunta regionale n. 691 del 12 aprile 2011;

- Deliberazione di Giunta regionale n.484 del 13 marzo 2012;
- Deliberazione di Giunta regionale n.1037 del 25 maggio 2012;
- Deliberazione di Giunta regionale n.1195 del 1 luglio 2013;
- Decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192

**IN APPLICAZIONE**

- della disciplina legislativa e regolamentare definita con la normativa in premessa richiamata;
- di quanto statuito nel DPCM 29/11/2001 (LEA) e s.m.i. per cui le prestazioni di assistenza territoriale residenziale e semi-residenziale sono da considerarsi al netto della quota della eventuale retta a carico del Comune o dell'utente;
- della DGR n° 1037/2012 e della DGR n. 736/2010 con le quali sono state determinate le tariffe giornaliere rispettivamente per l'assistenza prestata dalle R.S.S.A. per anziani rispettivamente in possesso di autorizzazione definitiva all'esercizio di fascia alta e di fascia media nella misura di seguito riportata :

**Tariffa**

<b>Denominazione disciplina</b>	
RSSA con autorizzazione definitiva fascia alta	<b>€ 92,90</b> <b>di cui il 50% a carico della ASL</b>
RSSA con autorizzazione definitiva fascia media	<b>€ 83,61</b> <b>di cui il 50% a carico della ASL</b>

**TUTTO CIO' PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1**

**Valore delle premesse e degli allegati  
Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione  
per prestazioni erogate verso residenti della Puglia**

- 1) Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

- 2) La Azienda Sanitaria Locale della Provincia di \_\_\_\_\_, sulla base del fabbisogno regionale per i posti letto di RSSA di cui alla L.R. n.26/2006 e s.m.i. e del fondo unico di remunerazione regionale approvato con il DIEF da destinare all'acquisto di prestazioni sanitarie di RSSA da strutture private ai sensi dell'art.10, L.R. n.4/2010 e s.m.i., e sulla base del fondo unico di remunerazione aziendale riveniente dal predetto fondo unico regionale sulla base dei posti letto di RSSA destinati alla ASL e derivanti dalla quota parte dei posti letto di cui al citato fabbisogno regionale, in considerazione dell'analisi dei dati relativi al fabbisogno di prestazioni sanitarie di RSSA nel proprio ambito territoriale e della domanda di prestazioni di RSSA espressa da parte degli assistiti delle altre AA.SS.LL della Puglia elaborata dalla struttura aziendale \_\_\_\_\_, della disciplina regionale in materia di individuazione e qualificazione delle prestazioni sociosanitarie di RSSA erogabili a parziale carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR), con la compartecipazione alla relativa quota da parte dell'utente/Comune così come disposta dalla L.R. n.23/2008, assegna all'Erogatore, e si impegna ad acquistare per il triennio \_\_\_\_\_ il pacchetto di prestazioni individuate per tipologia e numero costituente il Piano delle Prestazioni, così meglio esposto:

	Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3
Rigo A	TETTO DI SPESA ANNUALE DA ASSEGNARE PER IL TRIENNIO	per un totale di n.....posti letto corrispondente a	€.....
	<b>RESIDENZIALE</b>	n..... max.	
	<b>FASCIA ALTA</b>	giornate annue	
Rigo B	TETTO DI SPESA ANNUALE DA ASSEGNARE PER IL TRIENNIO	per un totale di n.....posti letto corrispondente a	€.....
	<b>RESIDENZIALE</b>	n..... max.	
	<b>FASCIA MEDIA</b>	giornate annue	
Rigo C	TETTO DI SPESA ANNUALE DA ASSEGNARE PER IL TRIENNIO		€.....
	<b>TOTALE GENERALE</b>		

- 3) Il pacchetto delle prestazioni sanitarie da acquistare annualmente per il triennio \_\_\_\_\_, calcolato tenuto conto della percentuale del 50% delle relative tariffe a carico della ASL per la somma complessiva di € .....= ( rigo C ), costituisce per l'Erogatore il tetto di spesa invalicabile di remunerazione, così come dettagliato nel prospetto di cui sopra;
- 4) Ciascun tetto di spesa ( rigo A e/o rigo B ) è invalicabile. Il tetto di remunerazione per annuale, pari a € .....= ( rigo C ), dato dalla somma dei tetti di spesa di cui alle righe A, B rappresenta il limite massimo di spesa (tetto invalicabile di remunerazione) e costituisce per l'Erogatore un tetto unico (senza alcuna distinzione tra il tetto per pazienti

residenti nella ASL e pazienti residenti nelle altre AA.SS.LL. della Regione Puglia);

- 5) In ottemperanza all'art. 3 della L.R. 24 settembre 2010, n. 12 nessun importo è riconosciuto a carico del Servizio sanitario regionale per prestazioni erogate al di fuori del tetto di spesa assegnato.

## ART. 2

<b>Norme regolatrici e disciplina applicabile</b>
---

1. L'esecuzione del presente contratto è regolata, in via graduata:
- a) dalle clausole del presente contratto, che costituisce la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con la RSSA \_\_\_\_\_, relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
  - b) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore di cui la RSSA \_\_\_\_\_ dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non sia materialmente allegata, forma parte integrante del presente atto;
  - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

## ART. 3

<b>Destinatari dei servizi assistenziali erogati dalla RSSA</b>
---

- 1) La ASL \_\_\_\_\_ si avvale della RSSA \_\_\_\_\_ per l'assistenza residenziale a favore di anziani non autosufficienti, a seguito di gravi deficit psicofisici o affetti da demenze senili, che non necessitano di prestazioni sanitarie complesse, ma che richiedono un alto grado di assistenza alla persona con interventi di tipo assistenziale e socio-riabilitativo ad elevata integrazione sociosanitaria, che non sono in grado di condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in fase acuta, non possono far prevedere che limitati livelli di recuperabilità dell'autonomia e non possono essere assistite a domicilio.
- 2) La RSSA non può ospitare persone con età inferiore ai 64 anni, ancorchè disabili gravi, fatta eccezione per persone affette da demenze senili, morbo di alzheimer e demenze correlate ( art.66, co. 1, R.R. n.4/07 ).

**ART. 4****Finalità ed obiettivi**

- 1) L'organizzazione della RSSA deve garantire alle persone ospiti:
  - a) il rispetto della dignità e della libertà personale, della riservatezza, dell'individualità, delle convinzioni religiose e delle abitudini quanto a ritmi di vita, attività culturali e di svago, nonché a stile abitativo permettendo agli ospiti di personalizzare l'ambiente con suppellettili e arredi propri;
  - b) la socializzazione, all'interno della RSSA, anche con l'apporto e l'utilizzazione di altri servizi, delle associazioni di volontariato e degli altri organismi associativi esistenti nel territorio;
  - c) la partecipazione e la responsabilizzazione della famiglia al piano di recupero, anche attraverso forme di collaborazione diretta con gli operatori, coinvolgendo anche le organizzazioni di volontariato e coloro che, anche al di fuori dei rapporti di parentela, intrattengono con l'ospite relazioni di carattere affettivo;
  - d) gli ospiti delle RSSA possono recarsi all'esterno delle strutture se le condizioni psicofisiche lo consentano e sia assicurato, se necessario, l'accompagnamento da parte di familiari, amici, conoscenti, obiettori di coscienza, volontari ovvero di operatori della RSSA.
- 2) Nella RSSA sono ospitate esclusivamente persone in possesso della residenza in uno dei Comuni della Regione Puglia secondo le modalità di accesso alla struttura di cui al successivo art. 11.

**ART. 5****Durata, proroga ed opzioni**

- 1) Il presente contratto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua avvenuta sottoscrizione, ha la durata triennale e viene trasmesso dalla ASL alla Regione Puglia - Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione assistenza ospedaliera e specialistica.
- 2) L'Accordo contrattuale come espressamente disposto dall'art. 10 della L.R. n. 4/2010, può essere rinnovato allo scadere del triennio ai fini della continuità assistenziale, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui ai R.R. n.4/2007 e s.m.i con oneri vincolati al fondo unico di remunerazione aziendale riveniente dal fondo unico regionale approvato con il DIEF da destinare all'acquisto di prestazioni sanitarie di RSSA da strutture private ai sensi dell'art.10, L.R. n.4/2010 e s.m.i.,
- 3) A tal fine le parti manifestano tale volontà per iscritto dandone comunicazione mediante lettera racc. A/R almeno 3 mesi prima della naturale scadenza contrattuale. A tal riguardo, verificato il fondo unico di remunerazione Aziendale ed effettuata la dovuta verifica da parte del Dipartimento di Prevenzione, la ASL \_\_\_\_\_ formalizza il nuovo contratto, trasmettendone copia alla Regione Puglia - Assessorato alle

Politiche della Salute – Servizio Programmazione assistenza ospedaliera e specialistica.

- 4) In caso di mancato rinnovo, gli utenti rimarranno comunque in assistenza alle condizioni in atto, finchè la ASL, d'intesa con i Comuni di residenza dell'assistito, non avrà provveduto a trovare altra idonea soluzione.

#### ART. 6

<b>Condizioni per l'erogazione del servizio e limitazione di responsabilità</b>
---

1. Sono a carico dell'erogatore per la RSSA \_\_\_\_\_, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. L'erogatore per la RSSA \_\_\_\_\_ garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei suoi allegati, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alla normativa regionale di riferimento in tema di prestazioni sociosanitarie ed al Regolamento interno di gestione ed alle specifiche indicate nel presente atto. In ogni caso l'erogatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero divenire obbligatorie successivamente alla stipula del contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche nel caso in cui dovessero produrre effetti obbligatori successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'erogatore, intendendosi in ogni caso remunerati con le tariffe regionali. L'erogatore per la RSSA \_\_\_\_\_ non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della ASL, assumendosene la medesima ogni relativa alea.
5. L'erogatore si impegna espressamente a sollevare e tenere indenne la ASL da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. L'erogatore si obbliga a consentire alla ASL, attraverso il personale all'uopo incaricato, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria

collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare tali verifiche potranno riguardare:

- a) l'osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento regionale n.4/2007 anche per quanto attiene il personale posto a disposizione;
- b) lo stato di pulizia dei locali anche attraverso l'utilizzo di specifiche attrezzature;
- c) l'appropriatezza e la qualità delle prestazioni erogate;
- d) la qualità dei pasti erogati.

#### ART. 7

<b>Obbligazioni specifiche per l'erogatore</b>
--

L'erogatore si obbliga:

1. a sollevare e tenere indenne la ASL dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ed anche in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
2. a predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire adeguati livelli del servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle amministrazioni utilizzatrici, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità del servizio alle norme previste nel contratto ed, in particolare, ai parametri di qualità previsti dalle norme vigenti;
3. nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate sia dalla ASL sia dall'Assessorato Regionale alle Politiche della Salute purché ciò non incida sugli aspetti economici del rapporto contrattuale;
4. a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
5. a consegnare alla data di sottoscrizione dell'accordo contrattuale copia del DURC attestante la regolare posizione previdenziale nei confronti dei propri dipendenti;
6. a garantire, 24 ore su 24 ore per tutto l'anno, nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza del DPCM 29/11/01, le prestazioni per le quali è stato contrattualizzato;
7. a mantenere i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal R.R. n.4/2007;
8. ad eseguire le prestazioni sanitarie avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale individuati dalla normativa vigente, come da art.66 (compreso quello dei servizi esternalizzati);
9. ad avvalersi di personale avente i necessari requisiti professionali, nei cui confronti, se dipendente, si impegna ad applicare una disciplina contrattuale collettiva attinente alla materia socio-sanitaria e comunque rispettosa delle norme, principi e criteri vigenti in materia di diritto del lavoro, ovvero nei servizi esternalizzati, a verificare il rispetto di tale applicazione anche mediante acquisizione trimestrale del DURC che dovrà essere esibito, a richiesta, ai competenti uffici della ASL;
10. a comunicare all'Area Servizio Sociosanitario ogni sei mesi l'organico complessivo della Residenza, distinguendo i nominativi degli operatori dedicati per il presente Accordo da quelli gestiti privatamente, qualora

l'accordo contrattuale non comprenda tutti i posti letto autorizzati dalla Regione;

11. all'utilizzo costante del personale dichiarato ed operativo nella struttura; l'accertata violazione di tale norma comporta l'automatica sospensione del presente Accordo. Qualsiasi modifica dell'organigramma dovrà essere comunicata formalmente alla ASL;
12. al rispetto del co.5 dell'art. 66 del R.R. n.4/07 in merito ai soggetti con disabilità;
13. ad una corretta predisposizione ed utilizzo di protocolli assistenziali resi in forma scritta, forniti agli operatori e inseriti nella documentazione della residenza, per 1- alzate 2- bagno e pulizia; 3- conservazione e somministrazione dei farmaci; 4-inserimento e dimissione della struttura; 5- igiene, antisepsi, disinfezione, sterilizzazione 6- prevenzione e trattamento dei decubiti e corretto utilizzo dei presidi antidecubito; 7- prestazioni sanitarie più diffuse o più complesse, quali ad esempio: cateterismo vescicale, medicazioni, catetere venoso eparinato, ecc.; 8- procedure operative per far fronte alle emergenze;
14. ad adottare:
  - un programma teso alla riduzione dell'uso terapeutico di presidi di restrizione fisica, mediante un protocollo fornito agli operatori che garantisca il loro uso corretto, il controllo e il monitoraggio e la possibilità di verifiche sulla prevalenza d'uso di ogni struttura;
  - un programma di miglioramento e strumenti di monitoraggio per la valutazione del rischio e della stadiazione delle lesioni da decubito, per il controllo delle infezioni, per l'identificazione e la gestione di condizioni di alimentazione non corretta;
  - un percorso di miglioramento e qualificazione per la presa in carico, la cura e i progetti assistenziali specifici degli ospiti affetti da demenza.
- tali programmi vanno conservati nella documentazione della Residenza;
15. a consegnare ad ogni utente o suo congiunto o tutore responsabile del ricovero la Carta dei Servizi della struttura, avendo cura di acquisire la firma per ricevuta dell'avvenuta consegna. La Carta dei Servizi deve essere redatta secondo quanto stabilito nell'art. 58 della L.R. n. 19/2006 e s.m.i.;
16. quale intestatario del rapporto contrattuale, nella responsabilità e sorveglianza sull'esercizio della prestazione erogata, garantisce che le stesse vengono prestate sotto il controllo diretto del Coordinatore Sanitario della struttura, con esclusione di qualsiasi forma di diverso esercizio delle stesse;
17. a consentire l'accesso del volontariato e delle associazioni di tutela per specifiche attività integrative, in conformità alla normativa regionale vigente;

18. si obbliga a redigere e mantenere aggiornate le cartelle cliniche e i piani di intervento dei pazienti;
19. visto che la RSSA \_\_\_\_\_ è autorizzata per un numero di posti letto superiore a quello definito nel presente contratto, e quindi ospita soggetti privatamente nei posti letto non oggetto del presente Accordo, l'erogatore si obbliga a garantire che i servizi comuni della struttura, dal punto di vista strutturale, tecnologico ed organizzativo, siano adeguati al numero di posti letto contrattualizzati ed al numero dei posti letto privati.
20. Il mancato adempimento di tali obblighi comporta l'automatica sospensione e risoluzione del presente Accordo con le modalità previste dal successivo articolo 19.

#### **ART. 8**

<b>Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro</b>
--

1. L'erogatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare s'impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'erogatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 cod. civ., a far rispettare gli obblighi di cui al precedente comma del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.
3. L'erogatore è in ogni caso tenuto a conformarsi alle norme per il funzionamento dei servizi pubblici essenziali in attuazione di quanto previsto dalla Legge 12/06/1990, n. 146.

#### **ART. 9**

<b>Obblighi in materia di Sanità elettronica e CUP</b>
--

1. L'erogatore, ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 4/2010, è obbligato a conferire i dati necessari per il funzionamento dei sistemi informativi nazionali e dei sistemi informativi regionali di cui alla Deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2006, n. 2005 ed all'art. 1 della L.R. n. 16/2011, secondo le specifiche tecniche e le modalità stabilite dalla Regione.
2. L'erogatore è, altresì, obbligato al rispetto della normativa a carattere nazionale e regionale contenente obblighi e adempimenti in materia di

flussi informativi e di sanità elettronica e ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento tra il proprio sistema informativo ed il sistema informativo regionale e quello aziendale nonché ad osservare le modalità tecniche stabilite dalla Regione e dall'ASL per il collegamento con il CUP Aziendale e/o con il sistema CUP regionale ai fini della riduzione delle liste e dei tempi di attesa e loro monitoraggio.

#### ART. 10

<b>Obblighi e adempimenti della Azienda sanitaria locale</b>
--

1. La Azienda ASL è tenuta a:

a) eseguire la verifica tecnico-sanitaria e di appropriatezza clinico-diagnostica e diagnostico-procedurale delle prestazioni addebitate, nella misura minima campionaria su almeno 3/10 dei pazienti trattati od in misura maggiore, fino a 10/10 dei pazienti, in presenza di eventuali proroghe al ricovero. I controlli devono essere effettuati con cadenza trimestrale ( D.G.R. n.1491 e s.m.i.);

b) verificare annualmente i requisiti organizzativi atti a garantire i livelli e le modalità di assistenza previsti nel Regolamento n° 4/07, con la garanzia dell'effettiva presenza, nei turni, del personale ivi indicato;

c) verificare il rispetto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui di cui ai R.R. n.4/2007;

d) verificare, considerato che la RSSA \_\_\_\_\_ è autorizzata per un numero di posti letto superiore a quello definito nel presente contratto, e quindi ospita soggetti privatamente nei posti letto non oggetto del presente Accordo, che i servizi comuni della struttura, dal punto di vista strutturale, tecnologico ed organizzativo, siano adeguati al numero di posti letto contrattualizzati ed al numero dei posti letto privati;

e) comunicare nel più breve tempo possibile ed in forma esclusivamente scritta all'Erogatore:

- la evidenza di eventuali sospensioni dei pagamenti ed eventuali altre osservazioni;

- eventuali rilievi per errori ricorrenti di notulazione, così da evitare che tali comportamenti si reiterino nel tempo;

f) eseguire i pagamenti con le modalità di cui al successivo art. 15;

g) ad assicurare i seguenti interventi di rilievo sanitario richiesti dalla Residenza quali:

- ASSISTENZA MEDICA DI BASE

L'assistenza medica di base nei confronti degli ospiti parzialmente o del tutto non autosufficienti all'interno delle residenze protette è affidata ai medici di medicina generale convenzionati con la ASL di appartenenza, secondo le modalità stabilite dalle norme generali in vigore.

- ASSISTENZA SPECIALISTICA

L'assistenza medica specialistica è prestata dalla ASL con le stesse modalità previste per la generalità dei cittadini, previa prescrizione del MMG. Tale assistenza viene erogata presso gli ambulatori dell'Azienda o presso gli ambulatori esterni convenzionati. Nel caso di soggetti non autosufficienti impossibilitati a raggiungere i servizi dell'Azienda, le prestazioni specialistiche possono essere erogate dai medici specialisti dell'Azienda presso la struttura ospitante, ai sensi dell'art. 32 dell'Accordo Collettivo Nazionale 2005 per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) ai sensi del d. lgs. n. 502/92 e successive modificazioni. Le prestazioni specialistiche erogate agli ospiti provenienti da altre ASL saranno oggetto di compensazione nell'ambito della mobilità sanitaria.

- FORNITURA DI FARMACI E DI DISPOSITIVI SANITARI

L'erogazione delle forniture dei farmaci e dei dispositivi sanitari previsti dal Dipartimento Farmaceutico avviene in esecuzione delle attuali disposizioni della Regione ed atti esecutivi dell'ASL.

- FORNITURA DEI FARMACI

La fornitura dei Farmaci deve prevedere che:

- siano erogati esclusivamente farmaci di fascia A; non è possibile in alcun caso richiedere farmaci di fascia C, fatte salve le categorie previste dalla normativa regionale;
- i farmaci di fascia H devono essere richiesti dallo specialista su apposita modulistica per i farmaci di fascia H;
- per quanto attiene le sostanze stupefacenti la richiesta viene presentata con le modalità specifiche previste dalla normativa vigente e, in particolare, su distinto ed apposito modulario predisposto, con n.3 schede per ogni richiesta, ed allegando allo stesso copia della prescrizione del medico di base;

- la Struttura Residenziale dovrà disporre di un Registro di carico e scarico dei prodotti medicinali forniti dalla ASL a cura del Coordinatore Sanitario e annotare sulle cartelle degli ospiti la terapia farmacologica somministrata giornalmente.

I farmaci e il materiale farmaceutico vengono prelevati da personale sanitario debitamente autorizzato per iscritto dal coordinatore della RSSA.

➤ FORNITURA DI DISPOSITIVI E PRESIDI

La fornitura di protesi ed ausili ha luogo secondo le procedure previste dal D.M. 332/99 e dalle norme regionali integrative in materia, previa autorizzazione del Distretto di residenza dell'assistito.

Gli ausili per l'incontinenza sono:

- a totale carico della Residenza ospitante per le strutture in possesso di autorizzazione provvisoria, ancora operativa ai sensi del R.R. n.1/97;
- a carico dell'ASL per le Residenze autorizzate definitivamente ai sensi del RR. N.4/2007. L'erogazione degli stessi seguirà le seguenti modalità: 1) Richiesta di fornitura dei presidi sanitari inoltrata al Distretto di residenza dell'assistito; 2) Autorizzazione all'erogazione dei presidi da parte del Distretto, previa verifica del Piano Assistenziale dell'assistito; 3) Consegna dei presidi, da parte del fornitore, presso la sede della RSSA.

I presidi ad uso comune, ad esempio siringhe, garze, ecc., sono forniti dalla farmacia dell'ASL sulla base di apposita richiesta a firma del Coordinatore Sanitario della RSSA e comunque secondo modalità concordate.

Non saranno oggetto di fornitura le attrezzature quali alzapersona, letti ortopedici ecc. per le quali la Residenza provvederà direttamente.

**ART. 11**

**Modalità di accesso e dimissioni**

1. Le procedure di ammissione e dimissione sono effettuate nel rispetto del RR. n.4/2007, della L.R. n. 23/2008, dell'art. 27 della L.R. n.4/2010 e della DGR n. 691/2011.

2. L'immissione in RSSA dei pazienti residenti nell'ambito territoriale della ASL avverrà a cura del Distretto Socio Sanitario competente per residenza previa valutazione da parte dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.). La stessa UVM che ha valutato provvederà ad effettuare le rivalutazioni e le eventuali proposte di proroga. La permanenza o la dimissione dell'assistito sarà comunque convalidata dal Distretto Socio Sanitario competente. L'anziano o suo familiare o tutore avanza richiesta di ospitalità (su apposito modulo della ASL) alla PUA e/o al Distretto di residenza indicando la residenza preferita, nell'ambito di quelle che hanno sottoscritto accordo contrattuale con l'ASL e indicate in apposito elenco messo a disposizione del Distretto dall'Area Servizio sociosanitario. L'Area Servizio sociosanitario è tenuta ad inviare l'elenco delle RSSA con accordo contrattuale, con il relativo numero di posti letto oggetto dell'accordo, nella Carta dei servizi dell'Azienda, nonché sul sito web aziendale. Il Distretto autorizza, previa valutazione dell'UVM, l'ospitalità presso la residenza indicata dall'anziano o presso altra residenza in caso di mancata disponibilità di posto letto per il ricovero nella residenza indicata.

3. La RSSA adotta " la lista delle prenotazioni degli ospiti autorizzate dai Distretti ". La lista è tenuta dalla RSSA e dal Distretto socio sanitario in cui ha sede la struttura.

Infatti, la Residenza:

- considera come data di prenotazione quella corrispondente alla data di autorizzazione rilasciata dal Distretto determinando così la lista ufficiale dei soggetti prenotati a disposizione degli organismi competenti;
- privilegia, a parità di data di autorizzazione, l'ingresso dell'ospite che presenta i seguenti requisiti: maggiore età e grado totale di non autosufficienza o di disabilità.

4. La lista dei suddetti ospiti prenotati può essere modificata solo per situazioni d'urgenza, intendendosi con ciò alta necessità di cure sociosanitarie, e in caso di dimissioni protette dai Presidi ospedalieri, in conformità a quanto stabilito con la DGR 691/2011. In tali casi si determina una priorità di ammissione nella struttura.

5. La RSSA s'impegna, ogni qualvolta si liberi un posto letto, ad informare a mezzo fax, e-mail ovvero telegramma la famiglia e/o il tutore legale dell'utente primo nella lista di prenotazione affinché detto posto letto possa essere occupato entro le 24 ore: in caso di mancato riscontro la Residenza è autorizzata a contattare il successivo utente in lista di prenotazione.

6. La Famiglia, in caso di ricovero dell'utente in Ospedale può chiedere, entro le 24 ore, alla RSSA la sospensione temporanea dell'inserimento. In questo caso l'assistito non viene cancellato dalla lista per trenta giorni, salvo ulteriori comunicazioni da parte dei familiari e valutazione da parte del Distretto sociosanitario di residenza.

7. Le RSSA autorizzate per un numero di posti letto superiore a quello definito nel presente Accordo, che ospitano soggetti privatamente nei posti letto non oggetto del presente Accordo, in nessun caso possono trasferire un ospite in un posto letto contrattualizzato, prima di attivare regolare procedura attraverso l'UVM del Distretto di Residenza dell'ospite e conseguente inserimento nella lista di prenotazione, seguendo la procedura del presente articolo.
8. Le dimissioni dei soggetti ricoverati possono essere decise, oltrechè volontariamente dagli stessi, dall'UVM del Distretto che ha autorizzato il ricovero o direttamente dalla struttura convenzionata, in accordo con l'UVM, in presenza delle sottoelencate condizioni:
  - accertata impossibilità del rispetto, da parte dell'anziano, della vita comunitaria;
  - accertata morosità nel pagamento delle quota sociale delle rette di soggiorno che rimangono a carico diretto dei residenti o dei Comuni.

Delle dimissioni dovrà darsi comunicazione scritta entro tre giorni al competente Distretto e all'Area Servizio Sociosanitario della ASL.

9. La Residenza, in caso di eventuali improvvisi allontanamenti dell'ospite, fornirà immediata comunicazione alle Autorità competenti nonché ai familiari ed ai Servizi competenti (Distretto, Comune, e per conoscenza, Area Servizio Sociosanitario).

## ART. 12

<b>Mantenimento posti letto per ricoveri ospedalieri e dimissioni protette</b>
--

1. L'ASL per il mantenimento del posto in struttura, in seguito ad assenze causate da ricoveri ospedalieri, il cui periodo non può superare i 20 giorni, riconoscerà il 70% della quota sanitaria spettante alle Residenze, sia con autorizzazione definitiva che con autorizzazione provvisoria, in considerazione dei costi fissi rimanenti a carico della RSSA. In caso di ricoveri superiori a 20 giorni, l'UVM del Distretto in cui si trova la struttura valuta la situazione del paziente al fine della verifica e aggiornamento del progetto personalizzato.
2. Il ricovero in ospedale e l'eventuale successivo rientro nella RSSA dovranno essere comunicati per iscritto entro tre giorni al competente Distretto e all'Area Servizio Sociosanitario della ASL. I suddetti ricoveri ospedalieri devono essere documentati dal cartellino di dimissione ospedaliera, ovvero dal certificato di morte (da allegare alla comunicazione di rientro in residenza o di decesso inviato all'Area Servizio sociosanitario).
3. La Residenza, nella fattura mensile da inviare alla ASL, dovrà specificare il numero delle giornate di ricovero ospedaliero per la opportuna

contabilizzazione.

**ART. 13**

**Monitoraggio e controllo**

1. Le attività della struttura sono oggetto di monitoraggio, valutazione e controllo sotto i profili della qualità, appropriatezza, dell'accessibilità e del costo della quota socio-assistenziale applicata.
2. A tale scopo l'ente gestore si impegna, a livello sperimentale, a sottoporre a verifica interna gli aspetti inerenti la qualità dell'assistenza percepita dall'utente, con particolare riferimento ai requisiti di qualità e secondo indicatori condivisi e preventivamente formalizzati.
3. Al fine della verifica della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la ASL attiva controlli propri tramite i Servizi Ispettivi aziendali quali SISP, SPESAL, SIAN e UVAR a propria discrezione, sia periodici che straordinari, le cui risultanze i suddetti Servizi inviano alla Direzione generale, al Direttore del Distretto, al Servizio Area sociosanitaria, alla Regione Puglia - Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Programmazione assistenza ospedaliera e specialistica e all'Assessorato al Welfare - Servizio politiche di benessere sociale e pari opportunità. L'obiettivo è il ripristino delle condizioni di buon andamento nella gestione del servizio e di tutela degli utenti.

**ART. 14**

**Corrispettivi**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti all'erogatore dalla ASL, in forza del presente contratto, sono quelli stabiliti dalle tariffe di cui alla DGR n. 1037/2012 e alla DGR n.736/2010:

**Tariffa**

<b>Denominazione disciplina</b>		
RSSA con autorizzazione definitiva fascia alta		<b>€ 92,90</b>
	<b>di cui € 46,45 a carico della ASL</b>	
RSSA con autorizzazione definitiva fascia media		<b>€ 83,61</b>
	<b>di cui € 41,80 a carico della ASL</b>	

2. I predetti corrispettivi si riferiscono al servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente all'erogatore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti della ASL. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'erogatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dai competenti organi nazionali o regionali, sono compresi nella tariffa riportata nel precedente punto 1 del presente articolo.
3. La quota sanitaria della relativa tariffa non può superare il 50% della tariffa di riferimento regionale per le RSSA. Per tariffe diverse da quelle di riferimento regionale, qualora vi sia l'erogazione di prestazioni aggiuntive di carattere alberghiero e sociale, la quota eccedente la tariffa di riferimento regionale è a totale carico dell'assistito.

#### ART. 15

<b>Fatturazione e pagamenti</b>
---------------------------------

1. Il pagamento della quota di spettanza ASL ( 50% della tariffa) di cui al precedente articolo sarà effettuato dalla ASL. La ASL potrà, a mezzo dei soggetti che riterrà di individuare, effettuare controlli al fine di verificare la congruità delle fatture emesse alle prestazioni rese. Il pagamento delle prestazioni erogate ed autorizzate dalla ASL sarà effettuato sulla base delle fatture emesse a cadenza mensile dall'erogatore.
2. La fatturazione dovrà essere effettuata sulla base delle giornate di degenza effettivamente erogate, e comunque non contestate, nei termini e nei modi previsti dal presente contratto, specificando anche le giornate di mantenimento dei posti letto per ricoveri ospedalieri e dimissioni protette. Unitamente a tale fattura trasmette un prospetto riepilogativo riportante per ogni ospite: dati anagrafici, movimenti in entrata ed uscita, giornate di ricovero ospedaliero.
3. Ciascuna fattura emessa dall'erogatore dovrà contenere il riferimento al presente contratto, e dovrà essere intestata e spedita alla ASL\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_-\_\_\_\_\_.
4. Il pagamento delle fatture emesse dall'erogatore sarà effettuato dalla ASL secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
5. La ASL predispone i pagamenti previa acquisizione del DURC nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
6. L'erogatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni

venissero pubblicate nei modi di legge, l'erogatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, nè in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'erogatore potrà sospendere l'erogazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente contratto a pena di risoluzione dello stesso.
8. L'Erogatore si impegna a consegnare la notulazione delle prestazioni rese anche su supporto informatico secondo le modalità, nel formato ed in ragione delle classificazioni determinate della Regione Puglia.
9. In caso di difformità tra importo mensilmente notulato dall'erogatore ed importo liquidato e pagato dalla Azienda ASL, il primo, prima di intraprendere azioni a propria tutela, si impegna a:
  - ritirare gli elaborati analitici delle liquidazioni ad esse relative e le eventuali contestazioni relative alle prestazioni escluse dalla liquidazione, dopo i 30 giorni ed entro i 60 giorni dall'avvenuto pagamento;
  - richiedere alla Azienda ASL., entro 60 giorni dal ritiro della suddetta documentazione, chiarimenti sulle motivazioni che legittimano eventuali discordanze o contestazioni effettuate;
  - attendere la risposta ai chiarimenti che dovrà pervenirgli entro 60 giorni dalla richiesta. Il mancato ritiro degli elaborati entro il termine prescritto, ovvero la mancata richiesta di chiarimenti entro i 30 giorni dal ritiro stesso, costituiscono accettazione delle liquidazioni effettuate.

**ART. 16**

**Prestazioni erogate nei confronti di residenti  
al di fuori della Regione Puglia**

1. Le prestazioni erogate nei confronti di persone residenti in altre regioni d'Italia e/o in Paesi della Unione Europea e/o Extracomunitari, che devono essere incluse in un tabulato contabile separato, non sono remunerate dal SSR e non rientrano per quelle per cui è prevista la compensazione in sede nazionale.

**ART. 17**

**Responsabile dell'esecuzione dell'accordo**

La ASL individua il responsabile dell'esecuzione del presente Accordo nel Direttore dell'Area Servizio Sociosanitario della Direzione Generale.

**ART. 18**

**Riservatezza**

1. L'erogatore, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'erogatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subfornitori e dei loro dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la ASL, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'erogatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. L'erogatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla legge 196/2003 e s.m. e i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza dei dati personali dei pazienti.

#### **ART. 19**

<b>Sospensione e risoluzione</b>
----------------------------------

1. La ASL nel caso di violazioni di quanto prescritto dal presente contratto potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione da notificarsi senza preavviso all'erogatore con raccomandata a/r.
2. Nel caso di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione all'esercizio o dell'iscrizione nel Registro regionale di cui all'art.53 della L.R. n.19/2006 della RSSA\_\_\_\_\_ il presente contratto si intende, rispettivamente, sospeso e risolto di diritto.

#### **ART. 20**

<b>Allegati</b>
-----------------

Al presente contratto si allega l'elenco nominativo del personale della RSSA\_\_\_\_\_, con l'indicazione della relativa professionalità, qualifica e mansioni, che è conforme ai requisiti organizzativi previsti dallo stesso R.R. n.4/2007.

#### **ART. 21**

<b>Danni, responsabilità civile</b>
-------------------------------------

L'erogatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone, sia dipendenti o dei pazienti residenti e/o di terzi, causati nel corso dell'esecuzione del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

**ART. 22**

<b>Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e Norme Finali</b>
---

- 1) L'Erogatore dà atto della conoscenza delle vigenti norme e regolamenti regionali disciplinanti la materia.
- 2) Il tetto invalicabile di remunerazione di cui all'art. 1 assume come riferimento le tariffe vigenti al momento della sottoscrizione da parte dell'Erogatore del presente contratto. In caso di variazioni tariffarie, si deve procedere alla rimodulazione del piano e del volume delle prestazioni richieste all'Erogatore mediante sottoscrizione di altro contratto che sostituirà il presente a tutti gli effetti di legge a far data dalla sua sottoscrizione.
- 3) Le prestazioni non ricomprese nel piano annuale concordato, e conseguentemente non ricomprese nel tetto di spesa invalicabile, qualora notulate e notificate, non comportano la remunerazione di alcuno obbligo di remunerazione per l'Azienda Sanitaria Locale e saranno utilizzate soltanto ai fini statistico-epidemiologici.
- 4) Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene concluso in attuazione della normativa Nazionale e Regionale di cui in premessa ed in ottemperanza alle precisazioni formulate dal Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali unitamente al Comitato Permanete per la verifica dei L.E.A. nella seduta del 4/4/2014 e di seguito riportate:

**"Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.**

In considerazione dell'accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili".

**ART. 23**

<b>Foro competente</b>
------------------------

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra la RSSA \_\_\_\_\_ e la ASL \_\_\_\_\_ è competente il Tribunale di \_\_\_\_\_, sezione distaccata di \_\_\_\_\_.

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 196/2003 e s.m. e i. le parti dichiarano che il trattamento dei dati personali di cui alla Legge 31/12/1996, n. 675 avverrà solo per i fini istituzionali e nei limiti di Legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

**Il Direttore Generale  
pro-tempore  
della Azienda ASL \_\_\_\_\_**

**Il Legale Rappresentante della  
RSSA \_\_\_\_\_**

**Dott. \_\_\_\_\_**

**Data \_\_\_\_\_**

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del C.C., si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Valore delle premesse e degli allegati- Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione per prestazioni erogate verso residenti nella Puglia), 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), 3 (Destinatari dei servizi assistenziali erogati dalla RSSA), 4 (Finalità ed obiettivi), 5 (Durata, proroga ed azioni), 6 (Condizioni per l'erogazione del servizio e limitazione di responsabilità), 7 (Obbligazioni specifiche per l'erogatore) 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 9 ( Obblighi in materia di Sanità elettronica), 10 (Obblighi ed adempimenti della Azienda sanitaria locale), 11 (Regolamento interno e verifica di corrispondenza qualitativa delle prestazioni), 11 (Modalità di accesso e dimissioni), 12 (Mantenimento posti letto per ricoveri ospedalieri e dimissioni protette), 13 ( monitoraggio e controllo), 14 (Corrispettivi), 15 (Fatturazione e pagamenti), 16 (Prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Regione Puglia), 17 (Responsabile dell'esecuzione dell'accordo), 18 (Riservatezza), 19 (Sospensione e risoluzione), 20 (Allegati), 21 (Danni, responsabilità civile), 22 ( Dichiarazione di conoscenza da parte dell'erogatore e norme finali), 23 ( Foro competente ).

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono.

L'Erogatore

\_\_\_\_\_